

# FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO GIUSTIZIA SPORTIVA

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 1

Roma 11 maggio 2016

## IL G.U.N.

Relativamente al ricorso sporto dalla Società ASD Pattinatori San Mauro Torinese in data 10/05/2016 avverso il provvedimento del Giudice Unico Regionale del 09/05/2016 con il quale è stata irrogata all'atleta SIMONE MARTINO la sanzione della squalifica per il periodo di giorni 30.

**VISTI** gli atti e i documenti del Comunicato Ufficiale n. 21/16;

**RITENUTO** che la frase proferita dell'atleta SIMONE MARTINO non ha avuto luogo durante una manifestazione e/o gara federale, bensì nel corso di un semplice sopralluogo effettuato il 29/04/2016 sulla pista sopraelevata presso il parco della coletta – circ 7 in Torino.

**RITENUTO** pertanto che, allo stato, non esiste agli atti alcun referto di gara in base al quale i Giudici Sportivi possono adottare provvedimento sanzionatori;

# **DELIBERA**

Di annullare il provvedimento disciplinare del Comunicato Ufficiale n. 21/16 in data 9/5/2016 del Giudice Unico Regionale Piemonte/Valle D'Aosta, in forza del quale era stata comminata la squalifica di 30 giorni all'atleta SIMONE MARTINO della società ASD Pattinatori San Mauro Torinese.

### **DISPONE**

la restituzione in favore del ricorrente della tassa versata per il ricorso.

Trasmette gli atti alla Procura Federale per eventuali ipotesi di illecito disciplinare a carico di SIMONE MARTINO.

F.to Il Giudice Unico Nazionale Corsa (Avv. Claudio Danese)